

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 12 agosto 2015 — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Causa C-441/15)

(2015/C 398/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti

Ricorrente: Madaus GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Bremen

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla [Or. 2] nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che una materia prima recante la denominazione «DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250», destinata alla produzione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, pastiglie effervescenti e compresse masticabili, formata da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e amido modificato, aggiunto per una migliore pastigliatura, con un tenore di amido — ai sensi del regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli — in peso, inferiore al 5 %, debba essere classificata nella sottovoce 3824 9097 990.

⁽¹⁾ GU L 256, pag. 1, nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il del 28 agosto 2015 — Vattenfall Europe Generation AG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-457/15)

(2015/C 398/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Vattenfall Europe Generation AG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1) Se l'inserimento della categoria di attività «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ⁽¹⁾ implichi che il dies a quo relativo all'obbligo di scambio delle quote di emissioni di un impianto per la produzione di elettricità coincida con il momento della prima emissione di gas a effetto serra, decorrendo quindi eventualmente da un momento anteriore alla prima produzione di elettricità dell'impianto.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 19, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che l'emissione di gas a effetto serra, che abbia luogo prima dell'avvio del normale funzionamento di un impianto contemplato dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE implichi l'obbligo di comunicazione e di restituzione delle quote da parte del gestore dell'impianto fin dal momento della prima emissione prodotta durante la fase di allestimento dell'impianto.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 19, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) debba essere interpretato nel senso che essa osti all'applicazione della norma nazionale di recepimento di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della Zuteilungsverordnung 2020 (regolamento in materia di assegnazione delle quote 2020) a impianti per la produzione di elettricità in relazione alla determinazione del dies a quo dell'obbligo di scambio delle quote di emissioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — E. ON Kraftwerke GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-461/15)

(2015/C 398/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: E. ON Kraftwerke GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania